

3 2315 23/10/2020

0,00 **T5S20L002315000JJ**
0,00 *codice identificativo*
 per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

T5S

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
IN PRIMA CONVOCAZIONE DESERTA**

11
SERIE 3
REGISTRO
NOTTELLUNA
23. 10. 2020

In data Martedì 29 Settembre 2020 alle ore 23.00, si riunisce presso la sede sociale l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione Spazio Blu Associazione di Volontariato per la Promozione del Benessere Onlus, corrente in Castelfranco Veneto, Via Dei Carpani 16/z, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifiche statuarie per adeguamento alla normativa vigente
2. Varie ed eventuali

Risulta presente solo il Presidente dell'Associazione il quale, rilevato che l'avviso di prima convocazione è stato regolarmente inviato nei termini di legge a tutti i soci e considerato (altresì), che alle 23.30 non vi sono altri soci presenti se non Luca Carlesso, Presidente dell'Associazione,

DICHIARA

che il numero delle persone presenti non supera quello richiesto dallo statuto per la validità dell'Assemblea Straordinaria di prima convocazione e, pertanto,

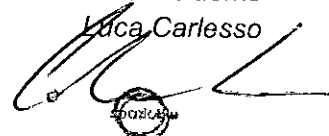
RINVIA

la seduta al giorno Mercoledì 30 Settembre 2020, alle ore 19.00, in seconda convocazione.

Castelfranco Veneto, 29 settembre 2020

Il Presidente

Luca Carlesso



Associazione di Volontariato per la promozione del benessere onlus
Via dei Carpani, 16/Z - 31033 CASTELFRANCO V.TO (TV)
C.F. 90013930269 - Iscr. Reg. Regionale Tv0103
E-mail: spaziolu2012@gmail.com - www.spaziolu.org

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

IN SECONDA CONVOCAZIONE

In data Mercoledì 30 Settembre 2020 alle ore 19.00, si riunisce in seconda convocazione presso la sede sociale l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione "Spazio Blu-ODV", corrente in Castelfranco Veneto, Via Dei Carpani 16/z, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifiche statuarie per adeguamento alla normativa vigente
2. Varie ed eventuali

Il Presidente dell'Associazione Luca Carlesso, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante invito spedito ai soci, così come previsto dallo statuto contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo, che sono presenti i seguenti soci: Amato Francesca, Antonini Gabriella, Artuso Silvia, Busatta Manuele, Carlesso Luca, Dorella Francesca, Gazzola Giuseppe, Giacometti Arianna, Silvestri Anna.

E presenti per Delega i seguenti soci: Marconato Alessia, Pattaro Domenico, Sartorello Alessandra.

Quindi constatato che sono presenti n. 12 soci sul totale di n.17 soci iscritti, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto per la validità dell'assemblea di seconda convocazione.

Il Presidente chiama a fungere quale Segretario dell'Assemblea il Segretario dell'Associazione Anna Silvestri.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che si è ritenuto necessario indire l'Assemblea Straordinaria dei soci per esaminare e approvare un nuovo statuto dell'Associazione, al fine di adeguarlo alla normativa vigente.

Successivamente il Presidente dà lettura della proposta dello statuto articolo per articolo, comprendente n.34 articoli.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

Alla conclusione della lettura dei n.34 articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Non essendovi null'altro da discutere alle ore 20.30 il Presidente chiude la seduta.

IL PRESIDENTE

Luca Carlesso

Associazione di volontariato per la promozione del benessere onlus
Via del Carpani, 16/Z - 31033 CASTELFRANCO V.TO (TV)
C.F. 90013930269 - Iscr. Reg. Regionale Tv0103
E-mail spazioblu2012@gmail.com - www.spazioblu.org

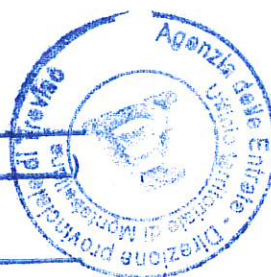
IL SEGRETARIO

Anna Silvestri

Anna Silvestri

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI MONTEBELLUNA
Registrato il 23. 10. 2020
al N. 2315 Serie 3

Liquidati Euro asate
di cui:
per imposta ipotecaria Euro _____



STATUTO

ART. 1 (Denominazione e sede)

1. E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "SPAZIO BLU – ODV".
2. L'organizzazione di volontariato, denominata: " SPAZIO BLU" Associazione di Volontariato per la Promozione del Benessere assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta ai sensi del Codice Civile e della normativa in materia.
3. L'associazione ha sede nel Comune di Castelfranco Veneto.

ART. 2 (Statuto)

1. L'associazione di volontariato "SPAZIO BLU - ODV" è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello Statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 (Modificazione dello statuto)

Il presente statuto è modificato con deliberazione dell'assemblea straordinaria adottata con la presenza almeno dei tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 5 (Interpretazione dello statuto)

Il presente statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART.6 (Finalità)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare si prefigge di:

- svolgere attività finalizzate alla prevenzione delle dipendenze comportamentali e tossicomani;
- promuovere attività di tutela della salute del cittadino e di supporto a persone fisiche e/o enti che si occupano di assistenza.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- D. Lgs. 117/2017, art. 5, comma 1, lett. A: interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- D. Lgs. 117/2017, art. 5, comma 1, lett. I: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- rapporti diretti tra gli associati;
- partecipazione a meeting, iniziative culturali, seminari, campagne di prevenzione primaria nelle scuole e nel territorio;
- progettazione e realizzazione di iniziative specifiche anche in collaborazione con il Servizio pubblico e altri enti privati;
- realizzazione di ricerche sui fenomeni sociali mediante utilizzo di strumenti validati, nonché implementazione di metodologie di intervento innovative;
- collaborazione con enti pubblici e privati per la promozione di iniziative atte a promuovere i processi di empowerment del singolo e della collettività nell'ottica della promozione della salute e del benessere;

- iniziative e attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione, convenzioni, protocolli con altre Associazioni con Organizzazioni, Enti Pubblici e Privati (società, Cooperative, ect), società Scientifiche, italiane e straniere impegnate nella promozione del benessere bio-psico-sociale e che comunque siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento degli obiettivi statuari;
- partecipazione a bandi pubblici a carattere locale, provinciale, regionale, di fondazioni private, nonché ministeriali dedicati, sì da recuperare risorse necessarie al perseguimento degli obiettivi statuari.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

L'associazione di volontariato opera in particolare nel territorio della Regione del Veneto.

ART. 7 (Ammissione)

1. Sono associati dell'associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'associazione e che, mossi da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
2. L'ammissione all'associazione è deliberata dall'organo direttivo, su domanda scritta del richiedente, e ratificata dall'assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.
3. Il consiglio direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.
4. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.
5. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 8
(Diritti e doveri degli aderenti)

1. Gli associati all'associazione hanno il diritto di:
 - votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
 - eleggere gli organi dell'associazione e di candidarsi per le cariche sociali;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e di controllo sull'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto;
 - esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal presente statuto;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi della legge;
 - denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i..
2. Gli aderenti all'associazione devono:
 - versare la quota associativa se prevista, secondo l'importo annualmente stabilito;
 - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

ART. 9
(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 10
(Esclusione)

1. L'associato all'associazione che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione.
2. L'esclusione è deliberata dall'organo direttivo, sentito l'interessato e con possibilità di appello all'assemblea e comunque al giudice ordinario.

ART. 11
(Gli organi sociali)

1. Sono organi dell'associazione:

- Assemblea dei soci
- Consiglio direttivo
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione

2. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 12
(L'Assemblea)

1. L'assemblea è composta da tutti gli associati all'associazione ed è l'organo sovrano.
2. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
3. Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
4. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione.
5. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone (e qualità delle persone).
6. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

ART.13
(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di appello avverso la decisione del Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la

- scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 14 **(Convocazione)**

1. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno e su convocazione del presidente, anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
2. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci e mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

ART. 15 **(Assemblea ordinaria)**

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
2. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 16 **(Assemblea straordinaria)**

L'assemblea straordinaria:

- modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 17 **(Consiglio direttivo)**

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il consiglio direttivo è composto da 3 a 7 membri, eletti dall'assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per non più di tre volte consecutive. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il consiglio direttivo

sia composto da soli tre membri, esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

3. Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.
4. In particolare, tra gli altri compiti:
 - amministra l'organizzazione,
 - attua le deliberazioni dell'assemblea,
 - predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
 - predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
 - stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt,
 - disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
5. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 18 (Il Presidente)

1. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei voti espressi a scrutinio palese.
2. Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti che rappresentino almeno la metà degli associati.
3. Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente.
4. Il presidente convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
5. Il Vicepresidente (all'uopo individuato dall'Assemblea) sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 19
(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 20
(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 21
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 22
(I beni)

1. I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
2. I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell' associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 23
(Divieto di distribuzione degli utili)

1. L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 24
(Bilancio)

1. I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.
2. Il conto consuntivo è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.
3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
4. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e sono approvati dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.
5. Il conto consuntivo è depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 25
(Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 26
(Convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'associazione di volontariato ed altri enti e soggetti, di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017, sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche la modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 27
(Dipendenti e collaboratori)

1. L'associazione di volontariato può assumere dei dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.
2. I rapporti tra l'associazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.
3. I dipendenti e i collaboratori sono, ai sensi della legge e del regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 28
(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

1. Gli aderenti dell'associazione sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29
(Responsabilità dell'associazione)

1. L'associazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 30
(Assicurazione dell'associazione)

1. L'associazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 31
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.
2. In caso di scioglimento o cessazione dell'associazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 32
(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a. il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto

- pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
 - d. il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente, ossia il Consiglio Direttivo.

ART. 33 (Disposizioni finali)

1. Per quanto non è presente nel presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 34 (Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RuntS medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

F.to Carlesso Luca

F.to Amato Francesca

F.to Silvestri Anna

F.to Antonini Gabriella

F.to Busatta Manuele